

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019**PROGRAMMI MULTIPLI****Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(2019/C 18/05)

1. Contesto e finalità del presente invito**1.1. Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli**

Il 22 ottobre 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1144/2014⁽¹⁾ relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio. Il regolamento è integrato dal regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione⁽²⁾ e le sue modalità di applicazione sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione.⁽³⁾

L'obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione.

Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti:

- a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell'Unione;
- b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione e ottimizzarne l'immagine tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione;
- c) rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione;
- d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
- e) ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

1.2. Programma di lavoro annuale della Commissione per il 2019

Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2019, adottato mediante decisione di esecuzione⁽⁴⁾ il 14 novembre 2018, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità relative ai programmi semplici e ai programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. È disponibile al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en

1.3. Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare

La Commissione europea ha affidato all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (in appresso «Chafea») la gestione di talune parti delle azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, compresi la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, il ricevimento e la valutazione delle proposte, la preparazione e la firma delle convenzioni di sovvenzione dei programmi multipli e il monitoraggio dell'esecuzione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 14).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione della Commissione del 14 novembre 2018 relativa all'adozione del programma di lavoro per il 2019 di azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, C(2018) 7451.

1.4. Il presente invito a presentare proposte

Il presente invito a presentare proposte riguarda l'esecuzione di programmi multipli nel quadro delle sezioni 1.2.1.3 (azioni nell'ambito delle priorità tematiche 3: programmi multipli nel mercato interno) e 1.2.1.4 (azioni nell'ambito delle priorità tematiche 4: programmi multipli nei paesi terzi) dell'allegato I del programma di lavoro annuale per il 2019.

2. Obiettivi, priorità e temi

Le sezioni 1.2.1.3 e 1.2.1.4 dell'allegato I del programma di lavoro annuale per il 2019 definiscono le priorità tematiche per le azioni cofinanziate attraverso il presente invito (si veda anche la successiva sezione 6.2 relativa alle Attività ammissibili). Le domande presentate in risposta al presente invito devono rientrare nell'ambito di applicazione di uno dei cinque temi illustrati in tali sezioni del programma di lavoro annuale; in caso contrario non saranno considerate ai fini del finanziamento. I richiedenti possono presentare più domande per progetti diversi nell'ambito della medesima tematica prioritaria. Inoltre, possono presentare più domande per progetti diversi nell'ambito di diverse priorità tematiche o temi.

3. Calendario

Il termine ultimo per la presentazione è il 16 aprile 2019, alle ore 17:00 CET (ora dell'Europa centrale).

	Fasi/Scadenze	Data e ora o periodo indicativo
a)	Pubblicazione dell'invito a presentare proposte	15.1.2019
b)	Termine per la presentazione di questioni di argomento non informatico	2.4.2019, alle ore 17:00 CET (ora dell'Europa centrale)
c)	Termine per la risposta a questioni di argomento non informatico	9.4.2019, alle ore 17:00 CET (ora dell'Europa centrale)
d)	Termine per la presentazione delle domande	16.4.2019, alle ore 17:00 CET (ora dell'Europa centrale)
e)	Periodo di valutazione	aprile-agosto 2019
f)	Informazioni ai richiedenti	ottobre 2019
g)	Fase di adeguamento della sovvenzione	ottobre 2019-gennaio 2020
h)	Firma della convenzione di sovvenzione	< gennaio 2020
i)	Data d'inizio dell'azione	> 1.1.2020

4. Bilancio disponibile

Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è stimato a 86 600 000 EUR. La ripartizione indicativa dello stanziamento totale tra i vari temi è fornita nella tabella «Attività ammissibili» al successivo punto 6.2.

Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell'Unione per il 2019 in seguito alla sua adozione da parte dell'autorità di bilancio, o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori.

La Chafea si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

5. Requisiti di ammissibilità

Le domande devono essere inviate entro il termine per la presentazione di cui alla sezione 3.

Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale Finanziamenti e appalti (sistema elettronico di presentazione disponibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home>).

Il mancato rispetto delle condizioni suesposte comporterà il rigetto della domanda.

Sebbene le proposte possano essere redatte in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea, i richiedenti sono invitati a presentare la loro proposta in inglese per facilitare il trattamento della domanda e la revisione da parte di esperti indipendenti.

Inoltre, si fa presente ai richiedenti che la Chafea in linea di massima usa l'inglese per comunicare ai beneficiari il seguito da dare alle azioni cofinanziate e il relativo monitoraggio (fase di gestione delle sovvenzioni).

Per facilitare l'esame delle proposte da parte di esperti indipendenti che forniscono un contributo tecnico alla valutazione, la proposta dovrebbe essere accompagnata da una traduzione in inglese della parte tecnica (parte B), qualora fosse redatta in un'altra lingua ufficiale dell'UE.

6. Criteri di ammissibilità

6.1. Richiedenti ammissibili

Le proposte possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell'entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all'articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso «regolamento finanziario») ⁽⁵⁾.

Più in particolare, sono ammissibili le domande presentate dalle seguenti organizzazioni e dai seguenti organismi, quali definiti all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014:

- i) organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e i gruppi di cui all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest'ultimo regolamento che è oggetto di tale programma;
- ii) organizzazioni professionali o interprofessionali dell'Unione rappresentative del settore interessato o dei settori interessati a livello di Unione;
- iii) organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da uno Stato membro; o
- iv) organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Le suddette organizzazioni proponenti possono presentare una proposta purché siano rappresentative del settore o del prodotto interessato dalla proposta conformemente alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 o 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829, vale a dire:

- i) le organizzazioni professionali o interprofessionali stabilite in uno Stato membro o a livello dell'Unione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b) rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:
 - se rappresentano almeno il 50 % dei produttori o il 50 % del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto/dei prodotti o del settore interessati, nello Stato membro interessato o a livello dell'Unione; oppure
 - se sono organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾;

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

- ii) un gruppo, definito all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014, è considerato rappresentativo del nome protetto ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e interessato dal programma se rappresenta almeno il 50 % del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o dei prodotti il cui nome è protetto;
- iii) un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014, è considerata rappresentativa del prodotto/dei prodotti o del settore interessati dal programma se è riconosciuta dallo Stato membro ai sensi degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013;
- iv) un organismo del settore agroalimentare di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del settore/dei settori interessati dal programma se tra i suoi membri vi sono rappresentanti del prodotto/dei prodotti o del settore.

In deroga ai precedenti punti i) e ii), si possono accettare soglie più basse se nella proposta presentata l'organizzazione proponente dimostra la presenza di circostanze specifiche, compresi dati concreti sulla struttura del mercato, a giustificazione del trattamento dell'organizzazione proponente come rappresentante del prodotto/dei prodotti o del settore interessati.

Le proposte sono presentate da:

- a) almeno due organizzazioni di cui alle lettere a), c) o d) dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014, provenienti da almeno due Stati membri; oppure
- b) una o più organizzazioni dell'Unione di cui alla lettera b) dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Sono ammesse solo le domande presentate da entità stabilite negli Stati membri dell'UE.

Per i richiedenti del Regno Unito: i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per l'intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito esce dall'UE durante il periodo della sovvenzione senza stipulare un accordo con la stessa UE che assicuri in particolare il mantenimento dell'ammissibilità dei richiedenti britannici, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dell'UE (pur continuando a partecipare, ove possibile) o saranno invitati ad abbandonare il progetto a norma dell'articolo 34.3 della convenzione di sovvenzione.

Entità non ammissibili: i richiedenti che già ricevono finanziamenti dell'Unione per le stesse azioni di informazione e di promozione previste dalla loro proposta o proposte non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione per tali azioni a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Al fine di valutare l'ammissibilità dei richiedenti, questi ultimi devono presentare i documenti seguenti:

- entità privata: estratto della Gazzetta ufficiale, copia dello statuto, estratto del registro delle imprese o delle associazioni;
- entità pubblica: copia della risoluzione o della decisione che istituisce la società pubblica o altro documento ufficiale che istituisce l'entità di diritto pubblico;
- entità prive di personalità giuridica: documenti che attestino la capacità dei rappresentanti di assumere impegni giuridici a loro nome;
- inoltre, a tutti i richiedenti è richiesto di presentare documentazione attestante che il richiedente soddisfa i criteri di rappresentatività stabiliti nell'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1829.

6.2. Azioni e attività ammissibili

Le proposte soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'allegato III del programma di lavoro annuale, vale a dire:

- a) le proposte possono riguardare soltanto i prodotti e i regimi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014;
- b) le proposte rispettano la normativa dell'Unione applicabile ai relativi prodotti e alla loro commercializzazione e presentano una dimensione unionale;

- c) le proposte a livello di mercato interno riguardanti uno o più regimi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1144/2014 si concentrano sul suddetto regime/sui suddetti regimi nel messaggio principale dell'Unione ivi contenuto. Quando in detto programma uno o più prodotti illustrano tali regimi, gli stessi prodotti appaiono come messaggio secondario rispetto al messaggio principale dell'Unione;
- d) se l'informazione trasmessa da un programma multiplo riguarda l'impatto sulla salute, le proposte:
- a livello di mercato interno, rispettano l'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾, o sono accettate dall'autorità nazionale responsabile della salute pubblica nello Stato membro in cui si svolgono le operazioni;
 - a livello di paesi terzi, sono accettate dall'autorità nazionale responsabile della salute pubblica del paese in cui si svolgono le operazioni;
- e) se la proposta intende indicare l'origine o i marchi commerciali, è conforme alle norme di cui al capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.

Avvertenza per i richiedenti che presentano proposte riguardanti il Regno Unito: si fa presente che l'uscita del Regno Unito dall'UE potrebbe comportare modifiche nell'attuazione dei programmi.

Ai fini di valutare l'ammissibilità delle attività pianificate, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- le proposte concernenti regimi di qualità nazionali forniscono una documentazione o un riferimento a fonti accessibili pubblicamente che certifichino il riconoscimento del regime di qualità da parte dello Stato membro;
- le proposte dirette al mercato interno e che trasmettono un messaggio inerente a determinate pratiche alimentari o un consumo di alcol responsabile descrivono in che modo il programma proposto e il suo messaggio o i suoi messaggi rispettano le norme nazionali pertinenti nel settore della salute pubblica dello Stato membro in cui sarà realizzato il programma. La giustificazione contiene riferimenti o una documentazione a sostegno di quanto dichiarato.

Le proposte sono inoltre conformi a una delle priorità tematiche elencate nel programma di lavoro annuale per il 2019 per i programmi multipli. Di seguito figurano estratti del programma di lavoro annuale per il 2019 che illustrano in dettaglio i cinque temi per i quali possono essere presentate le domande. Il testo descrive il tema, il relativo importo previsto, gli obiettivi e i risultati attesi.

Azione nell'ambito della priorità tematica 3: programmi multipli nel mercato interno

Temi	Importo totale previsto	Priorità definite per l'anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi
<p>Tema A</p> <p>Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione quali definiti all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1144/2014</p>	<p>32 800 000 EUR</p>	<p>— Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione quali definiti all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1144/2014.</p> <p>L'obiettivo è rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione, ossia:</p> <p>a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità;</p> <p>b) metodo di produzione biologica;</p> <p>c) il simbolo grafico (logo) dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.</p>

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).

Temi	Importo totale previsto	Priorità definite per l'anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi
<p>oppure:</p> <p>programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell'Unione e le caratteristiche dei relativi prodotti agroalimentari nonché dei regimi di qualità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014</p>		<p>Uno dei risultati attesi è di aumentare i livelli di riconoscimento del logo associato ai regimi di qualità dell'Unione da parte dei consumatori europei. Secondo l'inchiesta speciale Eurobarometro (n. 473), solo il 18 % dei consumatori europei riconosce i loghi dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP) e il 15 % quelli dei prodotti che beneficiano delle specialità tradizionali garantite, che costituiscono i principali regimi di qualità dell'Unione. Sebbene la conoscenza del logo dell'agricoltura biologica sia aumentata di 4 punti percentuali dal 2015, solo il 27 % dei consumatori europei riconosce quello dell'UE in tale settore.</p> <p>L'effetto finale atteso è di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari registrati nell'ambito di un regime di qualità dell'Unione, ottimizzarne l'immagine e aumentarne la quota di mercato.</p> <p>— Per i programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell'Unione e le caratteristiche dei relativi prodotti agroalimentari nonché dei regimi di qualità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014.</p> <p>L'obiettivo consiste nel mettere in evidenza almeno una delle specificità dei metodi di produzione agricola nell'Unione, in particolare sul piano della sicurezza alimentare, della tracciabilità, dell'autenticità, dell'etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari (comprese abitudini alimentari corrette e consumo responsabile delle bevande alcoliche ammissibili), del benessere degli animali, del rispetto dell'ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini di qualità, sapore, diversità o tradizioni.</p> <p>L'effetto atteso è di migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione da parte dei consumatori nonché la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell'Unione interessati, ottimizzarne l'immagine e aumentarne la quota di mercato.</p>

Temi	Importo totale previsto	Priorità definite per l'anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi
<p>Tema B</p> <p>Programmi di informazione e di promozione che mirano ad aumentare il consumo di frutta e verdura fresca nel mercato interno nel contesto di abitudini alimentari corrette ed equilibrate (*)</p> <p>I prodotti ammissibili compresi nel presente tema sono quelli elencati nella parte IX dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1308/2013.</p>	8 000 000 EUR	<p>La Commissione si impegna alla promozione di abitudini alimentari corrette, in linea con il suo libro bianco concernente una strategia sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità. Le azioni evidenziano i benefici del consumo di frutta e verdura fresca nell'ambito di un'alimentazione equilibrata. In particolare, i messaggi possono incentrarsi sui seguenti aspetti: mirare al consumo quotidiano di almeno cinque porzioni di vari tipi di frutta e verdura; la posizione della frutta e della verdura nella piramide alimentare, i loro effetti benefici sulla salute ecc.</p> <p>L'obiettivo è di aumentare il consumo di frutta e verdura fresca prodotte nell'UE fornendo informazioni ai consumatori in merito alle abitudini alimentari corrette ed equilibrate.</p> <p>L'effetto finale atteso è di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell'Unione interessati, promuoverne l'immagine e aumentarne la quota di mercato.</p>
<p>Tema C</p> <p>Programmi di informazione e di promozione che mirano a evidenziare l'aspetto della sostenibilità della produzione di riso (**)</p> <p>I prodotti ammissibili compresi nel presente tema sono quelli di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, parte II.</p>	2 500 000 EUR	<p>L'obiettivo è di mettere in evidenza l'aspetto sostenibile del settore del riso. La produzione del riso in Europa ha una dimensione ambientale particolare poiché è essenziale alla salvaguardia di alcune zone umide. La coltivazione del riso è una pratica delicata e specifica a livello europeo, poiché si svolge in aree dove ci sono poche alternative in termini di colture. La sua salvaguardia e il suo miglioramento contribuiscono alla sostenibilità delle regioni produttrici di riso, svolgendo un ruolo attivo nella conservazione delle zone rurali, proteggendo la natura e preservando la biodiversità. Le azioni evidenziano la sostenibilità ambientale di questo tipo di produzione, sottolineando il suo apporto benefico alle iniziative in materia di clima e di ambiente.</p> <p>Per esempio, le azioni riguarderanno le modalità con le quali i prodotti promossi e i relativi metodi di produzione contribuiscono: alla mitigazione dei cambiamenti climatici (per esempio, riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra) e/o all'adattamento agli stessi; alla biodiversità, alla conservazione e all'uso sostenibile (per esempio, del paesaggio e delle risorse genetiche); alla gestione sostenibile delle risorse idriche (per esempio, uso efficiente di tali risorse, riduzione del carico di nutrienti o pesticidi); alla gestione sostenibile dei suoli (per esempio, controllo dell'erosione; bilancio dei nutrienti; prevenzione dell'acidificazione e della salinizzazione). Tali azioni sono inoltre in grado di mettere in evidenza il ruolo svolto dalla produzione di riso ai fini occupazionali nelle zone rurali.</p>

Temi	Importo totale previsto	Priorità definite per l'anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi
		L'effetto finale atteso è di migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Unione da parte dei consumatori europei nonché la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell'Unione interessati, ottimizzarne l'immagine e aumentarne la quota di mercato.

(*) Le proposte di programmi multipli relative alla frutta e alla verdura per il mercato interno sono ammissibili anche nell'ambito del tema A. Per i programmi relativi a frutta e verdura proposti nel suddetto ambito, il messaggio è in tal caso diverso rispetto a quello derivante dal sottolineare i benefici del consumo di frutta e verdura nell'ambito di una dieta corretta ed equilibrata (tranne nel caso in cui la frutta e la verdura siano associate a uno o più prodotti diversi).

(**) Le proposte di programmi multipli relative al riso per il mercato interno sono ammissibili anche nel tema A. In questo caso, al fine di evitare sovrapposizioni, il messaggio è diverso rispetto a quello relativo all'aspetto della sostenibilità della produzione di riso (tranne nel caso in cui il riso sia associato a uno o più prodotti diversi).

(¹) COM(2007) 279 final, del 30.5.2007.

Azioni nell'ambito della priorità tematica 4: programmi multipli nei paesi terzi

I richiedenti possono considerare in particolare di concentrarsi sui mercati più incoraggianti individuati nell'ambito della sezione 1.2.1 del programma di lavoro annuale.

Temi	Importo totale previsto	Priorità definite per l'anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi
<p>Tema D</p> <p>Programmi di informazione e di promozione destinati a qualsiasi paese terzo</p>	38 300 000 EUR	<p>I programmi di informazione e promozione sono destinati a uno o più paesi terzi.</p> <p>Gli obiettivi di questi programmi sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014.</p> <p>L'effetto finale atteso è di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell'Unione, ottimizzarne l'immagine e aumentarne la quota di mercato nei paesi destinatari.</p>
<p>Tema E</p> <p>Programmi di informazione e di promozione relativi alla carne bovina destinati a qualsiasi paese terzo (*)</p> <p>I prodotti ammissibili compresi nel presente tema sono quelli elencati nella parte IX dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	5 000 000 EUR	<p>L'obiettivo è consolidare o sviluppare nuovi mercati nel settore delle carni bovine.</p> <p>I produttori europei di carni bovine si trovano ad affrontare una diminuzione dei consumi e pressioni commerciali da parte dei loro concorrenti, mentre esistono prospettive di esportazione verso i paesi terzi.</p> <p>L'impatto finale atteso è di migliorare la competitività ed il consumo di carni bovine dell'Unione, migliorarne la visibilità e aumentare la quota di mercato nei paesi terzi interessati.</p>

(*) I programmi pluriennali sulle carni bovine destinati ai paesi terzi si applicano nell'ambito del tema E. Non possono applicarsi nell'ambito del tema D, tranne nel caso in cui le carni bovine siano associate ad altri prodotti.

Tipologie di attività ammissibili

Le azioni di informazione e di promozione possono in particolare consistere nelle seguenti attività ammissibili nell'ambito del presente invito.

1. Gestione del progetto
2. Relazioni pubbliche
 - Azioni di PR
 - Eventi stampa
3. Sito web, social media
 - Configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web
 - Social media (configurazione degli account, pubblicazione periodica di post)
 - Altro (applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, webinar ecc.)
4. Pubblicità
 - Stampa
 - TV
 - Radio
 - Online
 - Attività in ambienti esterni
 - Cinema
5. Strumenti di comunicazione
 - Pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali
 - Video promozionali
6. Eventi
 - Stand in fiere
 - Seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni commerciali/corsi di cucina, attività nelle scuole
 - Settimane dei ristoranti
 - Sponsorizzazione di eventi
 - Viaggi di studio in Europa
7. Promozione presso i punti vendita
 - Giornate di degustazione
 - Altro: promozione nelle pubblicazioni destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita

Le degustazioni e la distribuzione di campioni non sono consentite nell'ambito di campagne sul consumo responsabile di alcolici condotte nel mercato interno; tuttavia, tali attività sono ammesse se hanno funzione accessoria e di sostegno alle misure di informazione sui regimi di qualità e sui metodi di produzione biologica.

Periodo di attuazione

L'azione cofinanziata (programmi di informazione e di promozione) viene realizzata per un minimo di un anno e un massimo di tre anni.

Le proposte dovrebbero specificare la durata dell'azione.

7. Criteri di esclusione ⁽¹⁰⁾

7.1. Esclusione dalla partecipazione

Sarà escluso dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte il richiedente che si trova in una delle seguenti situazioni:

- a) è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto e della regolamentazione dell'Unione o nazionale;
- b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse o al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
- c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata o per aver evidenziato qualsiasi intento doloso o negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
 - i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione di un contratto, di una convenzione o di una decisione di sovvenzione;
 - ii) per aver concluso accordi con altri richiedenti allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii) per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - iv) per aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'Agenzia nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirgli vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:
 - i) frode ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
 - ii) corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o dell'articolo 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o comportamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI ⁽¹²⁾ del Consiglio, o corruzione quale definita nelle legislazioni vigenti;
 - iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI ⁽¹³⁾ del Consiglio;
 - iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾;

⁽¹⁰⁾ Articoli 136, 137 e 142 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

⁽¹¹⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁽¹²⁾ Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

⁽¹³⁾ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell' 11.11.2008, pag. 42).

⁽¹⁴⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

- v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI⁽¹⁵⁾ del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;
- vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁶⁾;
- e) nell'adempimento dei principali obblighi connessi all'esecuzione di un contratto o di una convenzione o una decisione di sovvenzione finanziati dal bilancio dell'Unione, ha mostrato significative carenze che ne hanno causato la risoluzione anticipata o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o che sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) è stato stabilito con una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio⁽¹⁷⁾;
- g) è stato stabilito con una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici la cui applicazione è prevista per legge nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) è stato stabilito con sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g);
- i) per le situazioni di cui alle precedenti lettere dalla c) alla h), il richiedente è soggetto a:
- i) fatti accertati nel contesto di audit o indagini svolti dalla Procura europea dopo la sua istituzione, dalla Corte dei conti, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode o dal revisore interno, o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità di un ordinatore di un'istituzione dell'UE, un ufficio europeo o un'agenzia o un organismo dell'UE;
 - ii) sentenze o decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall'organo di vigilanza competente responsabile della verifica dell'applicazione dei principi di deontologia professionale;
 - iii) fatti menzionati nelle decisioni di persone o enti ai quali sono stati affidati compiti di esecuzione del bilancio dell'UE;
 - iv) informazioni trasmesse da Stati membri che eseguono i fondi dell'Unione;
 - v) decisioni della Commissione riguardanti la violazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza o decisioni di un'autorità nazionale competente concernenti la violazione della legislazione nazionale o dell'Unione in materia di concorrenza; o
 - vi) decisioni di esclusione adottate da un ordinatore di un'istituzione dell'UE, un ufficio europeo o un'agenzia o un organismo dell'UE.

7.2. Esclusione dall'aggiudicazione

I richiedenti verranno esclusi dalla concessione del cofinanziamento se, nel corso della procedura di concessione delle sovvenzioni, rientrano in una delle situazioni di cui all'articolo 141 del regolamento finanziario⁽¹⁸⁾:

- a) si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136 del regolamento finanziario;
- b) hanno reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non hanno fornito tali informazioni nel corso della procedura di aggiudicazione della sovvenzione;

⁽¹⁵⁾ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

⁽¹⁶⁾ GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046

- c) hanno precedentemente partecipato alla preparazione di documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.

Al fine di dimostrare la conformità ai criteri il cui mancato rispetto comporta l'esclusione, il coordinatore è tenuto a selezionare la casella pertinente nel presentare la domanda online. Se selezionati per il cofinanziamento, tutti i beneficiari (in caso di sovvenzione a più beneficiari) devono firmare una dichiarazione sull'onore di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafi 1 e 2, e agli articoli 141 e 142 del regolamento finanziario. I richiedenti dovrebbero attenersi alle istruzioni riportate nel portale Finanziamenti e appalti.

8. Criteri di selezione

8.1. Capacità finanziaria

I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento solide e sufficienti a proseguire l'attività per tutto il periodo di esecuzione dell'azione e a partecipare al finanziamento della stessa.

La capacità finanziaria di tutti i richiedenti sarà valutata in linea con i requisiti del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tale valutazione non sarà effettuata se:

- il richiedente è un organismo pubblico;
- il contributo dell'UE richiesto dal richiedente è pari o inferiore a 60 000 EUR.

I documenti giustificativi richiesti per la valutazione della capacità finanziaria comprendono:

- il conto profitti e perdite, lo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio finanziario per il quale siano stati chiusi i conti;
- per le entità di nuova costituzione, il piano economico in sostituzione dei documenti succitati.

Inoltre, per un coordinatore o altro beneficiario che richieda un contributo UE pari o superiore a 750 000 EUR (soglia applicabile per ciascun beneficiario):

- una relazione di audit redatta da un revisore esterno accreditato, che certifichi la situazione contabile dell'ultimo esercizio finanziario disponibile. Tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

La capacità finanziaria dei richiedenti sarà valutata tramite il portale Finanziamenti e appalti.

8.2. Capacità operativa

I richiedenti devono possedere le qualifiche professionali adeguate per portare a termine le azioni proposte.

I richiedenti dimostrano che almeno una persona fisica alle proprie dipendenze con contratto d'impiego o assegnata all'azione sulla base di un atto di nomina equivalente, distacco retribuito o altra tipologia di contratto diretto (per esempio, contratto per la fornitura di servizi) sarà nominata coordinatore del progetto. Il coordinatore del progetto possiede almeno tre anni di esperienza nella gestione di progetti. A titolo di prova, le seguenti informazioni devono essere fornite nell'allegato «CV»:

- curriculum vitae (qualifiche ed esperienze professionali) delle persone principalmente responsabili della gestione ed esecuzione dell'azione proposta. ⁽¹⁹⁾

Inoltre, le seguenti informazioni devono essere fornite nell'allegato «Informazioni supplementari»:

- una relazione delle attività dell'organizzazione proponente o una descrizione delle attività svolte in relazione alle attività ammissibili al cofinanziamento descritte al punto 6 che precede.

9. Criteri di aggiudicazione

La parte B della domanda consente di valutare la proposta in base ai criteri di aggiudicazione.

⁽¹⁹⁾ I richiedenti sono invitati a presentare i curriculum vitae utilizzando il modello Europass (modello disponibile al seguente indirizzo: <http://europass.cedefop.europa.eu/it>)

Le domande devono proporre una struttura di gestione efficiente e fornire una descrizione chiara e precisa della strategia e dei risultati attesi.

Il contenuto di ciascuna proposta sarà valutato in base ai criteri e sottocriteri esposti di seguito.

Criteri	Punteggio massimo	Soglia di ammissibilità
1. Dimensione unionale	20	14
2. Qualità della proposta tecnica	40	24
3. Qualità della gestione di progetto	10	6
4. Bilancio e rapporto costi/benefici	30	18
TOTALE	100	62

Le proposte che non ottengono i punteggi minimi richiesti per il totale e/o per ciascuno dei punti individuali di cui alla tabella precedente sono respinte.

Nella valutazione di ciascuno dei criteri di aggiudicazione principali si considerano i sottocriteri esposti di seguito.

1. Dimensione unionale:

- a) pertinenza delle azioni di informazione e di promozione proposte in relazione agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1144/2014, agli scopi di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento nonché alle priorità, agli obiettivi e ai risultati attesi enunciati nell'ambito della priorità tematica pertinente;
- b) messaggio dell'Unione veicolato dalla campagna;
- c) effetto del progetto a livello unionale.

2. Qualità della proposta tecnica:

- a) qualità e pertinenza dell'analisi di mercato;
- b) coerenza della strategia del programma, degli obiettivi e dei messaggi chiave;
- c) scelta adeguata delle attività per quanto riguarda gli obiettivi e la strategia del programma, formula comunicativa adeguata, sinergia tra le attività;
- d) descrizione sintetica delle attività e dei prodotti/servizi da fornire;
- e) qualità dei metodi di valutazione e degli indicatori proposti.

3. Qualità della gestione di progetto:

- a) organizzazione del progetto e struttura della gestione;
- b) meccanismi di controllo della qualità e gestione del rischio.

4. Bilancio e rapporto costi/benefici:

- a) giustificazione del livello complessivo dell'investimento;
- b) ripartizione adeguata della dotazione finanziaria in relazione agli obiettivi e al campo di applicazione delle attività;
- c) chiara descrizione dei costi stimati e accuratezza del bilancio;
- d) coerenza tra i costi stimati e i prodotti/servizi da fornire;
- e) stima realistica dei costi di coordinamento del progetto e delle attività realizzate dall'organizzazione proponente, compresi il numero di persone/giorni e la relativa tariffa.

Sulla base della valutazione, tutte le proposte ammissibili sono classificate secondo il punteggio totale ottenuto. Le sovvenzioni sono attribuite alle proposte che ottengono il punteggio più alto fino a esaurimento della disponibilità di bilancio.

Per ciascuno dei temi prioritari elencati al punto 6.2 del presente invito a presentare proposte è stabilita una graduatoria distinta.

Se due (o più) proposte figurano nella medesima graduatoria con lo stesso numero di punti, viene data priorità alla proposta o alle proposte che consentono di operare una diversificazione in termini di prodotti o mercati interessati. Ciò significa che, in presenza di proposte con pari punteggio, la Commissione seleziona per prima la proposta il cui contenuto (in primo luogo in termini di prodotti, in secondo luogo in termini di mercato interessato) non è ancora rappresentato nelle proposte con punteggio più alto. Se questo criterio non può essere applicato al fine di differenziare le proposte, la Commissione seleziona in primo luogo il programma che ha ottenuto il punteggio più elevato per i singoli criteri di aggiudicazione. La Commissione confronterà innanzitutto i punteggi riferiti alla «Dimensione unionale», quindi quelli relativi alla «Qualità della proposta tecnica» e infine i punteggi assegnati per «Bilancio e rapporto costi/benefici».

Qualora per un dato tema non vi siano sufficienti proposte in graduatoria per l'utilizzo di tutti i fondi disponibili, l'ammontare non utilizzato può essere riassegnato ad altri temi secondo il seguente criterio:

- il totale dei fondi rimanenti per tutti e cinque i temi è sommato e riassegnato ai progetti con il punteggio di qualità più elevato, a prescindere dal tema per cui hanno concorso.

L'ordine delle graduatorie è seguito in modo rigoroso.

10. Impegni giuridici

I coordinatori delle proposte inserite nell'elenco ai fini del finanziamento saranno invitati ad avviare una fase di adeguamento prima della firma della convenzione di sovvenzione; l'adeguamento si svolgerà tramite un sistema online di preparazione alla sovvenzione (SYGMA). Se l'esito è positivo, si giungerà alla firma di una convenzione di sovvenzione, espressa in euro e recante nel dettaglio le condizioni e l'importo del finanziamento.

La convenzione di sovvenzione deve essere firmata elettronicamente prima dal coordinatore a nome del consorzio e successivamente dalla Chafea. Tutti i cobeneficiari devono aderire alla convenzione di sovvenzione firmando elettronicamente l'apposito modulo di adesione.

11. Disposizioni finanziarie

Il regolamento finanziario ⁽²⁰⁾ definisce le norme applicabili per l'attuazione dei programmi multipli.

11.1. Principi generali relativi alle sovvenzioni ⁽²¹⁾

a) Divieto di cumulo

Un'azione può ricevere un'unica sovvenzione a carico del bilancio dell'Unione europea.

In nessun caso il bilancio dell'Unione finanzia due volte i medesimi costi.

I richiedenti indicano le fonti e gli importi dei finanziamenti dell'Unione ricevuti o chiesti per la stessa azione o parte di azione ovvero per il loro funzionamento (sovvenzioni di funzionamento) nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione.

b) Non retroattività

È esclusa l'aggiudicazione retroattiva di una sovvenzione per azioni già concluse.

La sovvenzione per azioni già avviate può essere aggiudicata solo se il richiedente è in grado di dimostrare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione.

In tal caso, le spese ammissibili al finanziamento non possono essere state sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione.

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

⁽²¹⁾ articolo 188 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

c) Il principio di cofinanziamento

La formula del cofinanziamento implica che le risorse necessarie per l'esecuzione dell'azione non provengono interamente dalla sovvenzione dell'Unione.

Le spese restanti sono a carico esclusivo dell'organizzazione proponente. I contributi finanziari erogati a un beneficiario dai suoi membri, in particolare allo scopo di coprire spese ammissibili nel quadro dell'azione, sono autorizzati e saranno considerati come introiti.

11.2. *Bilancio in pareggio*

Il bilancio stimato dell'azione deve essere presentato nella parte A del modulo di domanda e deve presentare una situazione di pareggio tra entrate e spese.

Deve essere espresso in euro.

I richiedenti che prevedono di sostenere spese in valute diverse dall'euro sono invitati a utilizzare il tasso di cambio pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

11.3. *Esecuzione dei contratti/subappalti*

Laddove l'esecuzione dell'azione richieda l'aggiudicazione di appalti (appalti di esecuzione), il beneficiario deve aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa o con il prezzo più basso (a seconda dei casi), evitando conflitti di interesse ⁽²⁾.

Il beneficiario è tenuto a documentare in modo chiaro la procedura di appalto e a conservare la documentazione ai fini di un eventuale audit.

Qualora l'organizzazione proponente sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾, questa deve selezionare i subappaltatori in conformità della normativa nazionale che recepisce tale direttiva.

Il subappalto, ossia l'esternalizzazione di compiti o attività specifiche che fanno parte dell'azione quale descritta nella proposta, deve soddisfare, in aggiunta alle condizioni applicabili a tutti gli appalti di esecuzione (secondo quanto sopra specificato), le condizioni seguenti:

- deve essere giustificato tenendo conto della natura dell'azione e degli elementi necessari alla sua esecuzione;
- i compiti principali delle azioni (ossia il coordinamento tecnico e finanziario dell'azione e la gestione della strategia) non possono essere subappaltati né delegati;
- i costi stimati del subappalto devono essere chiaramente indicati nella parte tecnica e nella parte finanziaria della proposta;
- l'eventuale ricorso a subappaltatori, se non previsto nella descrizione dell'azione, è comunicato dal beneficiario e approvato dalla Chafea. La Chafea potrà approvare la richiesta:
 - i) prima del ricorso al subappalto, se i beneficiari richiedono una modifica;
 - ii) dopo il ricorso al subappalto se tale procedura:
 - è motivata specificamente nella relazione tecnica intermedia o finale e
 - non comporta modifiche della convenzione di sovvenzione tali da mettere in discussione la decisione di aggiudicazione della sovvenzione o che siano in contrasto con la parità di trattamento tra i richiedenti;
- i beneficiari garantiscono che le specifiche condizioni che si applicano loro, elencate nella convenzione di sovvenzione (per esempio, visibilità, riservatezza ecc.), siano applicabili anche ai subappaltatori.

⁽²²⁾ Per orientamenti sulla procedura di gara, consultare la seguente pagina web:
https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_it.pdf

⁽²³⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Subappalto a entità aventi un legame strutturale con il beneficiario

I subappalti possono essere concessi anche a entità che hanno un legame strutturale con il beneficiario, ma solo se il prezzo è limitato ai costi effettivi sostenuti dall'entità (vale a dire senza alcun margine di profitto).

I compiti che devono essere attuati da tali entità vanno chiaramente indicati nella parte tecnica della proposta.

11.4. *Forme di finanziamento, costi ammissibili e non ammissibili*

Il cofinanziamento prende la forma di rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e comprende inoltre un tasso forfettario che copre i costi indiretti (pari al 4 % dei costi ammissibili per il personale) connessi all'esecuzione dell'azione ⁽²⁴⁾.

— **Importo massimo richiesto**

La sovvenzione dell'UE è limitata ai seguenti tassi massimi di cofinanziamento:

- per i programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi: 80 % dei costi ammissibili del programma;
- per i richiedenti stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1° gennaio 2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria in conformità degli articoli 136 e 143 TFUE ⁽²⁵⁾, il tasso è pari all'85 %.

I tassi sopra indicati si applicano solo alle sovvenzioni firmate dalla Chafea prima della data in cui lo Stato membro interessato cessa di ricevere tale assistenza finanziaria.

Di conseguenza, una parte delle spese totali ammissibili incluse nel bilancio di previsione deve essere finanziata da fonti diverse dalla sovvenzione dell'UE (principio di cofinanziamento).

— **Costi ammissibili**

I costi ammissibili sono i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario della sovvenzione e che soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 6 della convenzione di sovvenzione:

- i costi ammissibili (diretti e indiretti) sono indicati nella convenzione di sovvenzione (articolo 6, paragrafi 1 e 2);
- i costi inammissibili sono indicati nella convenzione di sovvenzione (articolo 6, paragrafo 4).

— **Calcolo della sovvenzione finale**

L'importo finale della sovvenzione è calcolato al termine del programma, previa approvazione della domanda di pagamento.

L'importo finale della sovvenzione dipende dalla misura effettiva in cui il programma viene attuato in conformità dei termini e delle condizioni della convenzione di sovvenzione.

L'importo è calcolato dalla Chafea, al momento del pagamento del saldo, secondo l'iter seguente:

- 1) applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili;
- 2) limite all'importo massimo della sovvenzione;
- 3) riduzione dovuta al divieto del fine di lucro;
- 4) riduzione dovuta ad attuazione inadeguata o violazione di altri obblighi.

Le sovvenzioni dell'UE non hanno come oggetto o effetto un profitto nel quadro dell'azione. Per «profitto» s'intende la differenza positiva tra l'importo ottenuto a seguito delle fasi 1 e 2, cui si aggiungono le entrate complessive dell'azione, e i costi ammissibili totali dell'azione.

⁽²⁴⁾ Si richiama l'attenzione del richiedente sul fatto che, nel caso in cui riceva una sovvenzione di funzionamento, i costi indiretti non sono ammissibili.

⁽²⁵⁾ Alla data di pubblicazione del presente invito a presentare proposte nessuno Stato membro beneficia di assistenza finanziaria.

Qualora si ottenga un profitto, la Chafea ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario o dai beneficiari per realizzare l'azione. Il partner (coordinatore o altro beneficiario) che richieda un contributo dell'UE pari o inferiore a 60 000 EUR è esente da tale disposizione.

11.5. *Modalità di pagamento*

Secondo le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione (articolo 16, paragrafo 2), è trasferito al coordinatore un prefinanziamento pari al 20 % dell'importo della sovvenzione.

I pagamenti intermedi sono versati al coordinatore secondo le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione (articolo 16, paragrafo 3). Detti pagamenti sono destinati a rimborsare i costi ammissibili sostenuti per l'esecuzione del programma nel corso dei corrispondenti periodi di riferimento.

L'importo complessivo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 90 % dell'importo massimo della sovvenzione.

La Chafea stabilirà l'importo del pagamento del saldo in base al calcolo dell'importo finale della sovvenzione e alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.

Se l'importo complessivo dei pagamenti precedenti è superiore all'importo finale della sovvenzione, il pagamento del saldo assume la forma di un recupero.

11.6. *Garanzia di prefinanziamento*

Nel caso in cui la capacità finanziaria del richiedente non sia soddisfacente, può essere richiesta una garanzia di prefinanziamento per un importo massimo pari all'importo del prefinanziamento stesso in modo da limitare i rischi finanziari connessi al relativo versamento.

A richiesta, la garanzia finanziaria, in euro, viene fornita da un istituto bancario o finanziario riconosciuto, stabilito in uno degli Stati membri dell'Unione europea. Non sono accettati come garanzie finanziarie importi bloccati su conti bancari.

La garanzia può essere sostituita da una fideiussione in solido di un terzo o da una fideiussione in solido dei beneficiari dell'azione che sono parti della medesima convenzione di sovvenzione.

Il garante è escusso per primo e non può esigere che la Chafea agisca contro il debitore principale (ossia il beneficiario in questione).

La garanzia di prefinanziamento è esplicitamente in vigore fino al pagamento del saldo e, se detto pagamento assume la forma di un recupero, fino a tre mesi dopo l'emissione della nota di addebito al beneficiario.

Non sono richieste garanzie al beneficiario di un contributo dell'UE pari o inferiore a 60 000 EUR (sovvenzioni di valore modesto).

12. **Pubblicazione**

12.1. *Da parte dei beneficiari*

I beneficiari sono tenuti a indicare chiaramente il contributo dell'Unione europea in tutte le attività per le quali è impiegata la sovvenzione.

A questo proposito essi provvedono a far comparire il nome e l'emblema dell'Unione europea su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti realizzati nel quadro del progetto cofinanziato.

Le norme per la riproduzione grafica dell'emblema europeo sono raccolte nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali ⁽²⁶⁾.

Inoltre, tutto il materiale visivo prodotto nel quadro di un programma di promozione cofinanziato dall'Unione europea deve recare lo slogan «Enjoy it's from Europe».

Gli orientamenti sull'uso dello slogan nonché di tutti i file grafici possono essere scaricati dalla pagina dedicata alla promozione sul sito web Europa ⁽²⁷⁾.

⁽²⁶⁾ <http://publications.europa.eu/code/it/it-5000100.htm>

⁽²⁷⁾ http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_it.htm

Infine, tutto il materiale scritto, ossia opuscoli, poster, pieghevoli, manifesti, striscioni, pubblicità su stampa, articoli sui giornali, pagine web (con l'eccezione dei piccoli gadget) dovrebbe includere una clausola di esclusione della responsabilità secondo quanto specificato nella convenzione di sovvenzione, a spiegazione del fatto che il contenuto rappresenta le opinioni dell'autore. La Commissione europea/l'Agenzia declina qualsiasi responsabilità per l'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in tale materiale.

12.2. *Da parte della Chafea*

Tutte le informazioni relative alle sovvenzioni concesse nel corso di un esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web della Chafea entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario a titolo del quale le sovvenzioni sono state attribuite.

La Chafea pubblicherà le seguenti informazioni:

- nome del beneficiario (entità giuridica);
- indirizzo del beneficiario se questi è una persona giuridica, regione se è una persona fisica, secondo la definizione di cui al livello NUTS 2 ⁽²⁸⁾ se è domiciliato all'interno dell'UE o equivalente se domiciliato al di fuori dell'UE;
- oggetto della sovvenzione;
- importo aggiudicato.

13. **Protezione dei dati**

La risposta a un invito a presentare proposte comporta la registrazione e il trattamento di dati personali (quali nome, indirizzo e curriculum vitae delle persone che partecipano all'azione cofinanziata). Tali dati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁹⁾ concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Salvo diversa indicazione, le informazioni e i dati personali richiesti sono necessari a valutare la domanda conformemente alle specifiche dell'invito a presentare proposte e saranno soggetti a trattamento esclusivamente a detto fine da parte dell'Agenzia esecutiva/della Commissione o di terze parti agenti per conto e sotto la responsabilità dell'Agenzia esecutiva/della Commissione. Gli interessati possono essere informati circa ulteriori dettagli delle operazioni di trattamento, sui loro diritti e sulle modalità della relativa applicazione per mezzo di un riferimento all'informativa sulla privacy pubblicata sul portale Finanziamenti e appalti:

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/legalnotice>

e sul sito web dell'Agenzia:

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

I richiedenti sono invitati a consultare periodicamente la pertinente informativa sulla privacy, in modo da essere debitamente informati su eventuali aggiornamenti apportati prima del termine per la presentazione delle proposte o successivamente. I beneficiari si assumono l'obbligo giuridico di informare il proprio personale in merito alle operazioni di trattamento che devono essere svolte dall'Agenzia; a tal fine, devono fornire al personale le informative sulla privacy pubblicate dall'Agenzia nel portale Finanziamenti e appalti prima di trasmetterne i dati all'Agenzia. I dati personali possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) della Commissione europea di cui agli articoli 135 e 142 del regolamento finanziario dell'UE in conformità delle disposizioni applicabili.

14. **Procedura di presentazione delle proposte**

Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 3 tramite il sistema elettronico di presentazione all'indirizzo:

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home>

Prima di presentare una proposta:

1. trovare un invito:

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip>

⁽²⁸⁾ GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1.

⁽²⁹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag.1).

2. creare un account per presentare una proposta:

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register>

3. registrare tutti i partner tramite il registro dei beneficiari:

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register>

I richiedenti saranno informati per iscritto sull'esito del processo di selezione.

I richiedenti sono tenuti al rispetto del limite di pagine e dei requisiti di formattazione per la proposta tecnica (parte B) indicati nel sistema di presentazione.

La presentazione della proposta implica l'accettazione, da parte del richiedente, delle procedure e delle condizioni descritte nell'invito e nei documenti a cui viene fatto riferimento.

Una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande, non sono consentite modifiche. Tuttavia, qualora fosse necessario chiarire alcuni aspetti o correggere errori materiali, la Commissione/l'Agenzia potrà contattare il richiedente a tal fine nel corso del processo di valutazione ⁽³⁰⁾.

Contatti

Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l'helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il sito web del portale Finanziamenti e appalti:

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks>

Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo e-mail: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti è il 2.4.2019 alle ore 17:00 CET (ora dell'Europa centrale). Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web <http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html> entro il 9.4.2019 alle ore 17:00 CET (ora dell'Europa centrale).

Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea: <http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html>

In tutta la corrispondenza relativa al presente invito (per esempio, richiesta di informazioni o presentazione di una domanda), deve essere fatto esplicito riferimento all'invito stesso. Il numero identificativo assegnato a una proposta dal sistema di scambio elettronico deve essere utilizzato dal richiedente in tutta la corrispondenza successiva.

Documenti collegati

- Guida per i richiedenti e relativi allegati
- Modulo di domanda
- Modello di convenzione di sovvenzione (versione per uno o più beneficiari)

⁽³⁰⁾ Considerando 89 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.